

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2143-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962
(V. Stampato n. 3275)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1962

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia
concluso a Roma il 3 dicembre 1960

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960, trae origine e ispirazione, come altri analoghi firmati con altri Paesi, dal desiderio di approfondire, attraverso gli scambi culturali, la reciproca conoscenza e, conseguentemente, di favorire la maggiore comprensione tra i popoli.

Coerentemente ai principi che ispirano l'azione dell'Italia nell'ambito della comunità internazionale, l'Accordo in esame si basa sul rispetto degli ordinamenti giuridici dei due Stati, e, quindi, sulla non ingerenza di una parte sulle questioni interne dell'altra e sulla reciprocità.

L'articolo 1 è inteso a incoraggiare lo studio reciproco della lingua, della letteratura, dell'arte e della scienza, con la creazione di cattedre e lettori presso gli istituti di istruzione superiore, con lo scambio di lettori, con la organizzazione di corsi, convegni, conferenze.

L'articolo 2 prevede l'istituzione in ciascuno Stato di borse di studio e la concessione di facilitazioni in favore di studenti, studiosi, tecnici ed artisti dell'altro Stato, secondo la procedura stabilita da una apposita Commissione mista.

L'articolo 3 tende ad assicurare facilitazioni all'accesso degli studiosi nelle istituzioni scientifiche e culturali, nelle bibliote-

che, archivi e musei, nella ricerca e consultazione di documenti.

Gli articoli 4, 5, 6 prevedono lo scambio di tecnici, la partecipazione a congressi, lo scambio di libri e di pubblicazioni.

Gli articoli 7, 8, 9 fissano impegni di carattere generale, intesi a favorire la collaborazione e lo scambio nel campo delle mostre, dell'arte, dello sport, del cinema, della radiotelevisione.

L'articolo 10 impegna le parti ad esaminare le condizioni per il reciproco riconoscimento — da regolarsi con un accordo speciale — dei titoli di studio rilasciati dagli istituti universitari.

Al fine di regolare e favorire l'esecuzione dell'Accordo, gli articoli 11 e 12 prevedono, infine, la costituzione di una Commissione mista, composta da rappresentanti dei due Governi, che si riunirà alternativamente in Italia e in Jugoslavia.

L'Accordo non ha limiti di tempo. Esso, peraltro, per l'articolo 15, potrà essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

Anche il presente, come gli Accordi culturali firmati con altri Paesi, rappresenta un notevole passo avanti nel miglioramento delle relazioni che l'Italia tiene con la Repubblica federale popolare di Jugoslavia. Per questo si propone che ne venga autorizzata la ratifica.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso.